

## **Allegato 3**

# **Convenzione concernente la Commissione tariffe odontotecniche (CT)**

tra

**l'Associazione dei Laboratori di Protesi Dentaria Svizzeri,**  
(di seguito «ALPDS») e

**la Società svizzera odontoiatri SSO**

(di seguito «SSO»)

(di seguito insieme «associazioni») e

**gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni**  
rappresentati

**dalla Commissione delle tariffe mediche (CTM),**

**l'assicurazione militare (AM),**

rappresentata

**dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),  
Divisione assicurazione militare,**

**l'assicurazione per l'invalidità (AI),**

rappresentata

**dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)**

(di seguito insieme «assicuratori»)

In virtù del punto 3 della Convenzione tariffale del 3 maggio 2017 tra le associazioni e gli assicuratori si conviene quanto segue:

## **1. Compiti e competenze**

### **1.1. Alla Commissione tariffe odontotecniche (CT) competono i seguenti compiti:**

<sup>1</sup> Aggiornare e perfezionare la struttura tariffaria (anche: catalogo delle prestazioni) per quanto concerne le posizioni tariffarie (cifre e denominazione) e i punti tariffari (minutaggio) come pure i parametri economico-aziendali alla base del valore del punto (modello dei costi 2006).

<sup>2</sup> Curare e aggiornare la lista di concordanza.

<sup>3</sup> Condurre trattative sull'eventuale rifissazione del valore del punto (VPt) conformemente ai punti 3 e 4 della convenzione tariffale (Convenzione sul valore del punto VPt).

<sup>4</sup> Gestire le pubblicazioni tariffarie (stampati, navigatore tariffa ecc.) e altri elementi della tariffa (p. es. modulo di fatturazione unitario) e informare le parti tariffarie sugli aggiornamenti da effettuare.

<sup>5</sup> Attuare le nuove disposizioni di legge e direttive nella misura in cui abbiano ripercussioni operative sulla convenzione tariffale.

<sup>6</sup> La CT decide in via definitiva sull'ammissione di non membri dell'associazione come contraenti individuali della convenzione tariffale (vedi punto 1.2.4) e, con riserva delle competenze della Commissione per la qualità, su eventuali esclusioni (vedi punto 1.2.5).

a) La CT fissa le tasse per l'adesione alla tariffa e per l'uso corrente (tassa annuale) della tariffa da versare dai contraenti individuali.

b) La CT gestisce una banca dei dati sui contraenti individuali che hanno aderito alla convenzione tariffale. Essa può delegare questo compito a un'istituzione idonea.

<sup>7</sup> La CT funge da organo di conciliazione per le controversie derivanti dall'applicazione della convenzione tariffale e dai relativi allegati tra un membro dell'associazione o un contraente individuale e un assicuratore.

<sup>8</sup> La CT decide in modo definitivo su ricorsi contro le sanzioni pronunciate dalla Commissione per la qualità (CQ).

### **1.2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la CT rispetta le premesse e le competenze seguenti:**

#### **1.2.1 Procedura relativa alle domande**

<sup>1</sup> Su domanda scritta di una parte tariffaria all'attenzione della segreteria della commissione, la CT tratta gli affari ai sensi del punto 1.1. cpv. 1-5 della presente convenzione.

<sup>2</sup> L'aggiunta all'ordine del giorno di un affare per il trattamento da parte della CT è di competenza del presidente.

<sup>3</sup> Se un affare non può essere trattato entro sei mesi, ciò deve essere comunicato alla parte che ha fatto richiesta indicando una scadenza realistica per il trattamento.

#### **1.2.2 Procedura decisionale e di attuazione**

<sup>1</sup> Riservata la consultazione degli organi sovraordinati delle parti tariffarie, le decisioni per gli affari ai sensi del punto 1.1. cpv. 1- 5 della presente convenzione sono considerati vincolanti con effetto dalla data di approvazione del verbale della commissione.

<sup>2</sup> Un'eventuale procedura di consultazione relativa a una decisione deve essere preavvisata dalla parte tariffaria richiedente in occasione del trattamento nella CT, indicando un termine realistico per il trattamento.

<sup>3</sup> Le proposte di nuova deliberazione concernenti decisioni approvate devono essere inoltrate per iscritto dalla parte tariffaria entro 14 giorni dall'approvazione del verbale della commissione. Scaduto questo termine, le decisioni sono vincolanti.

<sup>4</sup> Per l'attuazione delle decisioni va tenuto conto delle corrispondenti procedure e scadenze delle parti tariffarie che, se necessario, devono essere disciplinate in una convenzione separata.

<sup>5</sup> La pubblicazione delle decisioni deve essere precedentemente coordinata tra le parti tariffarie per quanto concerne i tempi e la formulazione.

### 1.2.3 Procedura di conciliazione

<sup>1</sup> Su richiesta scritta di una parte tariffaria all'attenzione della segreteria della commissione, la CT tratta gli affari conformemente al punto 1.1. cpv. 7 della presente convenzione.

<sup>2</sup> La domanda deve contenere la richiesta, la motivazione e i documenti necessari al suo trattamento.

<sup>3</sup> La segreteria della commissione conferma per iscritto l'entrata della richiesta e invita la controparte alla presa di posizione.

<sup>4</sup> Il diritto di audizione è accordato alle parti per iscritto. Un dibattito ha luogo solo in casi eccezionali.

<sup>5</sup> La CT prepara entro quattro mesi dall'entrata della documentazione completa una proposta di conciliazione sulla base degli atti.

<sup>6</sup> Se la CT non è in grado di sottoporre una proposta di conciliazione entro quattro mesi dall'entrata della documentazione completa, o se una delle parti rifiuta la proposta di conciliazione, la mediazione è considerata fallita.

<sup>7</sup> Le sedute della CT sono verbalizzate. La CT comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.

<sup>8</sup> La CT può mettere i costi interamente o parzialmente a carico del richiedente se egli non ottempera, o ottempera solo in modo parziale, al suo obbligo di collaborazione.

<sup>9</sup> Per la procedura di conciliazione non sono accordate indennità di parte.

### 1.2.4 Procedura di adesione alla Convenzione tariffale per prestazioni odontotecniche per contraenti individuali

<sup>1</sup> Il richiedente dell'adesione alla tariffa conformemente al punto 1.1. cpv. 6 della presente convenzione deve inoltrare una domanda scritta all'attenzione della segreteria.

<sup>2</sup> La domanda deve contenere la richiesta (allegato 1 alla presente convenzione) nonché la documentazione indispensabile concernente le condizioni di ammissione. Deve essere prodotto al minimo quanto segue:

- a) prova di una formazione odontotecnica riconosciuta (di regola AFC o formazione equivalente) allegando la copia del diploma
- b) prova di un'infrastruttura di laboratorio sufficiente
- c) copia dell'autorizzazione d'esercizio/di libero esercizio per quanto prescritto dal diritto cantonale
- d) dichiarazione di garanzia del rispetto della convenzione tariffale, allegati compresi

I particolari concernenti le lettere da a) a d) sono fissati nell'allegato 2 alla presente convenzione.

<sup>3</sup> In casi dubbi, la CT può chiedere la conferma da parte di terzi della documentazione inoltrata.

<sup>4</sup> La segreteria conferma per iscritto l'entrata della richiesta e chiede il pagamento della tassa di esame e di ammissione. Dopo l'entrata del pagamento, la segreteria verifica i requisiti formali e la completezza della domanda. Se del caso domanda al richiedente la documentazione mancante.

<sup>5</sup> Se la documentazione è completa, la CT tratta la richiesta di ammissione (conformemente al punto 1.1. cpv. 6) e, in caso di decisione positiva, dispone l'iscrizione nella banca dei dati (conformemente al punto 1.1. cpv. 6 lett. b).

<sup>6</sup> Se la domanda è respinta, il richiedente può sollevare entro 30 giorni opposizione scritta e motivata.

<sup>7</sup> I contraenti individuali devono pagare le seguenti tasse:

- a) tassa di esame e ammissione CHF 1000.-
- b) tassa annuale CHF 400.- (contributo annuale ai costi)
- c) per compensare un onere straordinario (p. es. revisione globale), la CT può decidere il pagamento di un contributo straordinario.

<sup>8</sup> Per il rimanente si rinvia alla convenzione separata concernente i contributi di non membri dell'ALPDS (allegato 7 alla Convenzione tariffale per prestazioni odontotecniche del 3 maggio 2017).

<sup>9</sup> Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla ricezione della fattura sul conto «Tasse non membri dell'associazione» della CT.

<sup>10</sup> In caso di mancato pagamento, gli assicuratori non sono tenuti a pagare le fatture concernenti le prestazioni.

#### 1.2.5 Esclusione dalla convenzione tariffale

<sup>1</sup> In presenza di gravi motivi (perdita dell'autorizzazione cantonale, infrastruttura mancante, insolvenza, comportamento fraudolento ecc.), su richiesta di una parte contraente un laboratorio può essere escluso dalla convenzione.

<sup>2</sup> Il mancato pagamento delle tasse da parte del contraente individuale, al più tardi entro 30 giorni dalla seconda sollecitazione, comporta automaticamente l'esclusione.

#### 1.2.6 Impiego di esperti e gruppi di lavoro

<sup>1</sup> Con decisione propria, la CT può fare capo a esperti, gruppi di lavoro esterni o simili.

## 2. **Organizzazione della CT**

<sup>1</sup> La CT è composta da:

- a) quattro rappresentanti delle associazioni (due rappresentanti dell'ALPDS e due rappresentanti dell'SSO)
- b) quattro rappresentanti degli assicuratori.

<sup>2</sup> La CT nomina tra i suoi membri il presidente alla fine di un anno di calendario per l'anno seguente. A turni è nominato un rappresentante delle associazioni e degli assicuratori.

<sup>3</sup> La CT si riunisce su invito del presidente almeno una volta l'anno in primavera o secondo necessità e su richiesta di una parte contraente.

<sup>4</sup> La CT dispone di una segreteria gestita dall'ALPDS («Swiss Dental Laboratories») («organo di esecuzione della tariffa per lavori odontotecnici») che si occupa delle necessarie attività su incarico delle parti contraenti.

<sup>5</sup> Gli inviti, l'ordine del giorno e la documentazione sono inviati ai membri della CT al più tardi dieci giorni prima della seduta.

<sup>6</sup> La CT gestisce un elenco di tutte le richieste con informazioni su nome, contenuto sommario, stato del trattamento e data probabile del disbrigo.

### **3. Decisione**

<sup>1</sup> La CT delibera validamente se sono presenti almeno un rappresentante di ogni associazione e almeno due rappresentanti degli assicuratori.

<sup>2</sup> Le decisioni della CT sugli affari ai sensi del punto 1.1. cpv. 1-5 devono prese all'unanimità. Le astensioni non sono prese in considerazione.

<sup>3</sup> Le decisioni della CT sugli affari ai sensi del punto 1.1. cpv. 6-8 sono prese con la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

<sup>4</sup> La decisione può essere presa in via eccezionale mediante circolazione degli atti. Le decisioni prese in tal modo devono essere inserite nel verbale della riunione seguente.

### **4. Finanziamento**

<sup>1</sup> Le parti contraenti indennizzano i propri rappresentanti.

<sup>2</sup> I costi della segreteria della commissione CT sono registrate annualmente e approvate e finanziate con decisione della CT. Il finanziamento avviene di principio con le entrate provenienti dalle tasse di esame e di adesione nonché con i contributi ai costi dei contraenti individuali; se necessario, il finanziamento avviene per metà da parte delle associazioni e per metà da parte degli assicuratori.

### **5. Riservatezza**

I dati, i lavori e le decisioni della CT sottostanno alla riservatezza tra le parti contraenti. Sono riservate le decisioni secondo il punto 1.2.2 cpv. 5 della presente convenzione.

### **6. Entrata in vigore e disdetta**

<sup>1</sup> La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2018.

<sup>2</sup> La presente convenzione può essere disdetta con un termine di preavviso di 12 mesi per la fine di giugno o di dicembre di un anno di calendario. Dopo la disdetta della convenzione, le parti si impegnano ad avviare tempestivamente nuove trattative.

Allegato 1: Domanda di adesione

Allegato 2: Conferma relativa all'infrastruttura

Berna e Lucerna, 3 maggio 2017

**Associazione dei Laboratori di Protesi Dentaria  
Svizzeri (ALPDS)**

Il presidente  
Richard Scotolati

Membro CC  
Renzo Trachsler

**Società svizzera odontoiatri SSO**

Il presidente  
Beat Wäckerle

Il segretario generale  
Simon Gassmann

Esperto tariffale ALPDS  
Marco V. Camin

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali  
(UFAS)  
Ambito Assicurazione invalidità**

Il vicedirettore  
Stefan Ritler

**Commissione delle tariffe mediche LAINF  
(CTM)**

Il presidente  
Daniel Roscher

**Istituto nazionale svizzero di assicurazione  
contro gli infortuni (Suva)  
Divisione assicurazione militare**

Il direttore  
Stefan A. Dettwiler